

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO di SMA Italia S.r.l. (aggiornate al 29/06/2017)

I. Disposizioni generali

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti i rapporti commerciali tra SMA Italia S.r.l. (di seguito denominata "SMA") ed il suo fornitore (di seguito denominato "il fornitore").
2. Le Condizioni Generali di contratto del fornitore si applicano unicamente nel caso in cui SMA abbia fornito il suo consenso scritto.
3. Nel caso in cui per uno specifico ordine vengano concordate per iscritto clausole separate che differiscono da quelle indicate in questo documento, le presenti Condizioni Generali di acquisto si riterranno subordinate e aggiuntive.
4. L'efficacia di altre condizioni non può essere desunta dall'accettazione delle merci o dei servizi.

II. Ordini - Conferma d'ordine

1. Gli ordini devono essere effettuati per iscritto. Gli accordi verbali saranno validi unicamente nel caso in cui siano stati confermati per iscritto da SMA.
2. Gli ordini devono essere confermati per iscritto dal fornitore entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine, con indicazione del numero dell'ordine di acquisto emesso da SMA; in difetto, SMA avrà il diritto di cancellare l'ordine senza incorrere in addebiti o penali.
3. SMA ha facoltà di richiedere modifiche dell'articolo in consegna anche dopo la conclusione del contratto.

III. Date di consegna - Risoluzione

1. Le date e i periodi di consegna concordati tra SMA e il fornitore sono vincolanti. Qualora il fornitore rilevi l'impossibilità di rispettare le date di consegna, dovrà immediatamente informare SMA adducendo le relative motivazioni e comunicare le date di consegna aggiornate. In tal caso, il fornitore si impegna ad assicurare che la consegna sia effettuata nel minor tempo possibile a sue spese.
2. Nel caso in cui il fornitore non riuscisse ad adempiere alle proprie obbligazioni o ad eseguirle come previsto dal contratto, SMA avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1454 del Codice Civile decorso un termine ulteriore di 15 giorni rispetto a quanto originariamente pattuito e/o, nel caso in cui il fornitore fosse responsabile per la mancata osservanza del termine ultimo di consegna, di richiedere un risarcimento in base alle disposizioni di legge, comprensivo delle spese supplementari correlate all'approvvigionamento di articoli sostitutivi da terze parti.
3. SMA ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui risulti evidente che il fornitore non sarà in grado di adempiere le obbligazioni indicate nel relativo contratto o laddove il fornitore abbia presentato istanza di fallimento o sia stata istituita una procedura di insolvenza relativamente al suo patrimonio o la stessa sia stata rigettata per insufficienza di beni.
4. Nel caso in cui uno specifico accordo o un contratto quadro di acquisto prevedano una penale per ritardata

consegna, resta fermo il diritto di SMA di cui all'articolo III, punto 2 di risolvere il contratto e/o di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo (anche per un valore superiore all'importo della penale).

IV. Prezzi - Altre condizioni

1. I prezzi indicati nell'ordine di acquisto costituiscono prezzi fissi comprensivi di trasporto, imballaggio e assicurazione per il trasporto.
2. Le prestazioni aggiuntive e/o incrementative saranno pagate unicamente se concordate per iscritto prima dello svolgimento del servizio o della consegna dei beni.
3. Su richiesta di SMA, il fornitore si impegna a raccogliere dal luogo di destinazione tutto il materiale di imballaggio dei beni consegnati e a smaltirlo a sue spese.

V. Spedizione - Fattura

1. L'invio dei beni e/o la prestazione dei servizi sono effettuate a spese e a rischio del fornitore. Per l'acquisto di beni, a ciascuna spedizione sarà allegato un documento di trasporto indicante il numero dell'ordine, la data, il numero di articolo ordinato, la descrizione delle merci con il codice materiale di SMA e, se disponibile, il numero di serie.
2. La fattura dovrà essere inviata all'ufficio amministrativo di SMA unitamente ai dettagli specificati al punto 1.

VI. Pagamento

1. I pagamenti sono effettuati con uno sconto del 3% entro 14 giorni, del 2% entro 30 giorni o senza sconto entro 60 giorni, calcolati a partire dalla data del completo e corretto ricevimento delle merci o prestazione dei servizi corredato da tutti i documenti pattuiti, comprese le necessarie istruzioni operative e di manutenzione.
2. In ogni caso i termini di pagamento non decorrono prima del ricevimento delle merci o dello svolgimento dei servizi nel luogo concordato.
3. Per accertare la puntualità del pagamento da parte di SMA fa fede la data di inoltro dell'ordine di bonifico alla banca o la data di invio dell'assegno.
4. SMA ha il diritto di compensare crediti e debiti nei confronti dello stesso fornitore.
5. Il fornitore può cedere a terzi i propri crediti nei confronti di SMA unicamente con il consenso scritto di quest'ultima.

VII. Disposizioni cautelative

Il fornitore si impegna a rispettare gli standard di ingegneria di generale accettazione e in particolare le norme e le linee guida riferite all'esecuzione di impianti elettrici, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente emesse dal legislatore, dalle autorità di regolamentazione e dalle associazioni degli assicuratori operanti nel ramo della responsabilità civile del datore di lavoro.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO di SMA Italia S.r.l. (aggiornate al 29/06/2017)

VIII. Difetti qualitativi

1. Se non altrimenti previsto di seguito, la responsabilità del fornitore per eventuali difetti è disciplinata dalle norme di legge.

2. In caso di difetto seriale, SMA avrà il diritto di non accettare la parte restante della consegna e di far valere i propri diritti previsti dalla legge con riferimento all'intera consegna.

Il difetto seriale si considera sussistente qualora almeno il 10% delle merci fornite evidenziasse un difetto della medesima tipologia durante il periodo di garanzia.

3. Il periodo di garanzia è di 36 mesi dopo l'accettazione delle merci. In deroga al termine di cui all'Art. 1512 del Codice Civile italiano, eventuali difetti possono essere notificati al fornitore entro 90 giorni dalla data della relativa scoperta da parte di SMA.

Il periodo di garanzia per eventuali difetti, nel caso di un fabbricato, e per difetti riscontrati in oggetti che sono stati utilizzati in un fabbricato in conformità con il loro normale uso e che ne hanno cagionato la difettosità, è pari a 120 mesi.

Il periodo di garanzia decorrerà nuovamente dalla data in cui il difetto sia stato corretto dal fornitore.

4. SMA provvede ad ispezionare la merce ricevuta dal fornitore, nella misura in cui ciò sia possibile durante la normale attività, almeno per verificare eventuali anomalie quantitative e divergenze tipologiche, danni di trasporto e altri vizi palesi. L'obbligo di denuncia dei vizi ai sensi dell'Art. 1495 del Codice Civile italiano si riterrà validamente assolto qualora i vizi riscontrati fossero segnalati al fornitore entro 15 giorni dal ricevimento ovvero, in caso di vizi occulti, entro 15 giorni dalla relativa scoperta.

5. In caso di difetto sostanziale ovvero qualora un terzo rivendicasse un diritto sul bene fornito, SMA ha il diritto di richiedere una prestazione integrativa, di risolvere il contratto ovvero di ridurre il prezzo di acquisto. In ogni caso SMA avrà diritto al risarcimento di eventuali danni, compreso il rimborso delle spese vane.

6. In caso di consegne in eccesso, SMA si riserva il diritto di restituire la merce eccedente a spese del fornitore.

IX. Responsabilità

1. Il fornitore risponde dei danni derivanti dalla consegna di prodotti difettosi in base alle norme di legge.

2. Il fornitore terrà SMA indenne da eventuali richieste correlate alla responsabilità di legge da prodotto difettoso nella misura in cui egli sia responsabile del danno.

3. Le forniture effettuate in esecuzione dell'ordine rimangono proprietà di SMA.

Saranno immagazzinate separatamente dal fornitore a titolo gratuito, saranno contrassegnate e gestite dallo stesso e potranno essere utilizzate unicamente ai fini di ciascun contratto.

Il fornitore sarà responsabile nei confronti di SMA per tutti i danni alle forniture.

X. Segretezza e tutela della riservatezza

Il fornitore si impegna a trattare l'ordine e le attività ad esso connesse, compresi tutti i documenti, la strumentazione, le attrezzature e le strutture di produzione, ecc. con la massima riservatezza in modo tale da non renderli direttamente o indirettamente accessibili a terzi. Sarà consentito divulgare comunicati stampa, altre pubblicazioni e pubblicità indicanti gli ordini effettuati solo con il previo consenso scritto di SMA.

XI. Altre condizioni

1. Salvo diversi accordi scritti, il luogo di consegna e di esecuzione dei servizi è la sede legale di SMA a Milano.

2. Nella misura in cui la legge lo consenta, foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale sarà Milano. SMA ha inoltre diritto di agire in giudizio presso il foro competente del luogo in cui il fornitore ha la propria sede legale o presso un altro foro competente sulla base della legislazione nazionale o estera.

3. Le leggi della Repubblica Italiana si applicano a tutti i rapporti giuridici tra SMA e il fornitore derivanti dal rapporto contrattuale ovvero ad esso connessi, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

4. Anche nel caso in cui una specifica clausola del contratto fosse o divenisse inefficace, le restanti parti del contratto rimarranno ferme, salvo che la prosecuzione del rapporto contrattuale non comporti un'eccessiva onerosità a carico di una delle parti.

5. SMA conserverà i dati dei propri fornitori in conformità alla legge italiana in materia di protezione dei dati personali.